

Il Congresso dei poteri locali e regionali

23ª SESSIONE

Strasburgo, 16-18 ottobre 2012

Il diritto degli enti locali di essere consultati da altri livelli di governo

Raccomandazione 328 (2012)¹

1. Come enunciato negli articoli 4.6, 5 e 9.6 della Carta europea dell'autonomia locale (qui di seguito "la Carta"), di cui sono ormai parti contraenti 45 dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, il diritto delle collettività locali di essere consultate costituisce uno dei principi fondamentali della democrazia locale.

2. Gli enti locali dovrebbero pertanto essere consultati su tutte le questioni che li riguardano– e cioè l'applicazione di politiche o di legislazioni che hanno un'incidenza diretta sul loro status giuridico, sui loro compiti o funzioni e sulla loro situazione economica o finanziaria– secondo modalità e scadenze che consentano loro di avere un'effettiva possibilità di formulare ed esprimere le loro opinioni e le loro proposte, in modo da esercitare un'influenza reale sul processo decisionale che li riguarda.

3. Alla luce del Quadro di riferimento per la democrazia regionale del Consiglio d'Europa, il Congresso, che rappresenta sia gli enti locali che quelli regionali negli Stati membri, propone che gli stessi diritti di consultazione siano applicati al livello regionale.

4. La maggior parte delle misure enunciate nella Raccomandazione 171(2005) del Congresso sulla consultazione degli enti locali restano tuttora valide e devono ancora essere applicate, e in particolare occorre riconoscere il diritto di consultazione nella legge, fare evolvere la consultazione verso la negoziazione, riconoscere le associazioni quali partner del processo di consultazione, costituire organi permanenti di consultazione, organizzare consultazioni sistematiche su questioni importanti e valutare l'efficacia di tali consultazioni.

5. Il Congresso, di conseguenza, riferendosi alle sopraccitate disposizioni della Carta, alla Raccomandazione 171(2005) del Congresso sulla consultazione degli enti locali e al Quadro di riferimento sulla democrazia regionale, raccomanda che, per quanto riguarda la consultazione degli enti locali e regionali da parte di altri livelli di governo su questioni che li riguardano, il Comitato dei Ministri inviti gli Stati membri a garantire che:

a. tutti gli Stati membri mettano in atto, a livello nazionale, regionale e locale, e, se del caso, elaborino o modifichino dei processi di consultazione chiaramente definiti e trasparenti, di preferenza sanciti dalla legge o altrimenti previsti da accordi scritti, conformi ai criteri enunciati nelle disposizioni pertinenti della Carta, che precisino l'articolazione di tali consultazioni, il livello di partecipazione degli amministratori eletti degli enti locali e regionali, il calendario delle consultazioni e che comprendano tutte le questioni che interessano gli enti locali e regionali;

¹ Discussa e adottata il 18 ottobre 2012 dal Congresso, 3ª seduta (si veda il documento [CG\(23\)11](#), motivazioni), presentata da I. Henttonen, Finlandia (L, GILD) a nome di B.-M. Lövgren, Svezia (L, GILD), relatrice.

b. la consultazione degli enti locali sia un aspetto imprescindibile del processo politico e legislativo e consenta loro di esprimere i loro interessi e le loro opinioni in tempo utile perché possano essere presi in considerazione nella formulazione delle politiche e delle leggi;

c. sia precisato l'obbligo, per tutti i ministeri che elaborano politiche che incidono sugli enti locali e regionali, di consultare i rappresentanti degli enti interessati;

d. le consultazioni siano condotte per iscritto, oltre che attraverso contatti diretti con gli altri livelli di governo, vigilando affinché questi ultimi precisino i diritti di partecipazione dei rappresentanti locali e regionali nel processo di consultazione, e sia chiaramente specificata la forma di rappresentanza del livello nazionale, e, se del caso, del livello regionale in tale processo;

e. le autorità centrali e regionali forniscano informazioni sufficientemente chiare e dettagliate, per iscritto, circa le politiche proposte, ben prima della data della consultazione, in modo che le persone consultate siano adeguatamente informate dei motivi e degli obiettivi di ciascuna decisione o politica prevista;

f. le decisioni che rivestono una grande importanza strategica siano basate su un'analisi approfondita del loro impatto sull'autonomia locale e delle conseguenze economiche per il livello locale e regionale;

g. l'esperienza degli enti locali e regionali sia utilizzata a uno stadio precoce del processo politico, ad esempio grazie alla loro partecipazione ai gruppi di lavoro incaricati di preparare i nuovi testi legislativi;

h. gli enti locali e regionali dispongano di un diritto di ricorso chiaramente definito se ritengono che le consultazioni necessarie non sono state condotte in maniera adeguata, nonché del diritto di ottenere un'equa riparazione, se viene stabilito che le procedure non sono state correttamente rispettate;

i. le consultazioni siano regolari e sistematiche, e siano chiaramente precisate le varie forme possibili di consultazione (quali indicate al precedente punto *d.*), e i contesti nei quali sono utilizzate;

j. gli Stati membri che non si sono ancora impegnati ad applicare gli articoli pertinenti della Carta riesaminino i loro impegni, per estendere l'applicazione della Carta in modo che comprenda tutti gli articoli riguardanti la consultazione;

k. i risultati delle attività di consultazione siano presentati chiaramente, in particolare mediante una spiegazione scritta particolareggiata delle ragioni per cui non sono state prese in considerazione certe proposte presentate, e siano pubblicati;

l. laddove non esistono ancora associazioni nazionali di poteri regionali, sia incoraggiata e stimolata la loro creazione, allo scopo di mettere a disposizione delle autorità nazionali, e, se del caso, delle autorità regionali, dei rappresentanti qualificati a livello locale e regionale in grado di partecipare al processo di consultazione.